

INTRODUZIONE

Il seguente lavoro ha come oggetto l'analisi della criminologia, partendo dagli aspetti generali e nozionistici fino agli intrecci con il diritto penale e con il sistema penitenziario, cogliendo la complessità del fenomeno criminale.

Dopo una prima parte incentrata sull'approccio criminologico ai fatti costituenti reato, sulle principali teorie che si contendono il terreno dello studio del crimine e sui principali strumenti di ricerca dei dati attinenti ai fenomeni delittuosi, si approda ad una più approfondita analisi che pone al centro l'autore del reato.

Attraverso un approccio criminologico totalmente distaccato dai rigidi schemi del diritto penale, il soggetto agente, responsabile di un fatto criminoso, viene osservato sotto una lente diversa che guarda al suo comportamento umano in senso ampio, con una particolare attenzione ai moventi, al nesso causale, ma soprattutto all'aspetto psicologico.

A tal riguardo, a conferma di una solida interrelazione tra criminalità legale e criminalità naturale, si procederà ad un'analisi dell'istituto dell'imputabilità, quale capacità del soggetto agente di intendere e di volere che, insieme alla *suitas* (coscienza e volontà) rappresenta uno dei presupposti perché possa affermarsi la responsabilità penale per il fatto commesso.

Orbene, dopo aver evidenziato le principali sfaccettature di una delle principali cause di esclusione dell'imputabilità individuata nello stato di infermità, si prenderà in considerazione il contesto penitenziario, fase in cui maggiormente si concretizza l'applicazione del sapere criminologico nell'ambito del sistema della giustizia penale. Ne deriva, a tal proposito che, nel campo di studio del criminologo, rientra senza dubbio l'ambiente carcerario che non è più il contesto in cui trova concreta esecuzione la sanzione penale comminata ma rappresenta anche un interessante osservatorio della marginalità e della devianza sociale.

CAPITOLO 1 - LA CRIMINOLOGIA E LE SCIENZE CRIMINALI

1.1 Introduzione e breve disamina della criminologia

Se analizzassimo tutti i testi di criminologia risalenti fino a 50-60 anni fa, si percepirebbe facilmente la difficoltà di attribuire un'univoca definizione a questa affascinante scienza.

Tuttavia, nonostante le numerose e svariate definizioni, è possibile individuare un nucleo centrale condiviso e condivisibile pressoché da tutti gli autori secondo cui la criminologia sarebbe definire come “quella scienza autonoma, multidisciplinare, multifattoriale, che ha per oggetto di studio il fatto-reato, l'autore del reato e la reazione sociale al reato”¹.

Il termine “criminologia”, concetto fulcro del presente elaborato, deriva dal greco “crimen” e “logos” ovvero, letteralmente, “discorso sul reato”.

Solo analizzandone l'etimologia, ne deriva che la criminologia è una scienza che studia i fatti criminosi indagando la loro dinamica, gli attori e le vittime, ma che analizza anche il comportamento criminale nella società e ipotizza strategie di controllo e di prevenzione del crimine. In altri termini, si tratta di una disciplina che contempla fenomeni sociali e condotte umane che integrano gli estremi di reati tipizzati soffermandosi sia sulla sfera oggettiva sia su quella soggettiva, analizzando non solo il fatto in sé ma anche le cause che spingono il soggetto agente ad appagare i propri istinti compiendo azioni criminose in violazione della legge penale.

Tale “scienza” si presta ad un apporto interdisciplinare, in quanto si serve degli strumenti più disparati e presenta un campo d'azione particolarmente ampio che va dalla statistica alla sociologia, dall'antropologia alla medicina, dalla psichiatria alla genetica, dalla vittimologia al diritto penale o al diritto penitenziario. Tutte discipline che conducono, sinergicamente, ad una meticolosa disamina dei fenomeni

¹ Monzani, M. *Manuale di criminologia*. Limena, libreriauniversitaria.it, 2016.

delinquenziali cui è possibile interfacciarsi solo attraverso una pluralità di competenze nei vari ambiti tecnico-scientifici.

Prerogativa principale dello studio del crimine è la ricerca, non solamente degli aspetti fenomenologici e del comportamento umano in senso ampio, con una particolare attenzione agli autori dei delitti, alle vittime del crimine e ai nessi causali, ma anche all'aspetto psicologico e alle vere motivazioni che hanno spinto il soggetto agente a delinquere. Più semplicemente, la criminologia analizza con meticolosità le azioni umane sia individuali che collettive della società in cui viviamo e concerne finanche il fenomeno della cd. "devianza"² che consiste in condotte *contra legem* non necessariamente delittuose.

Fatte le dovute premesse, è indispensabile distinguere la criminologia dalla criminalistica³ e dalla vittimologia che, tuttavia, rientrano tutte nella macroarea della scienza criminale. Con criminalistica si fa riferimento ad una particolare scienza che si occupa di conciliare le varie tecniche investigative e di indagine utilizzando procedure di laboratorio per risalire al responsabile del delitto. Mentre la criminologia, come intervento di problema, indipendentemente dall'esistenza di un singolo fatto criminoso, affronta il tema della criminalità da un punto di vista puramente empirico, la criminalistica, come intervento di situazione, si occupa del singolo reato restando strettamente vincolata al fatto concreto. D'altro canto, con il termine vittimologia⁴ si indica lo studio scientifico della vittima del reato, delle caratteristiche peculiari che rendono determinati soggetti più predisposti a divenire tali (c.d. predisposizione vittimogena) nonché del diverso tipo di coinvolgimento nei fatti e delle conseguenze tipiche della vittimizzazione che possono essere di tipo fisico, psicologico, economico, sociale o materiale.

² Condotte non conformi alle norme dell'ordinamento ma che non integrano gli estremi di un reato.

³ Ponti, G., Merzagora, I. *Compendio di criminologia*. Milano, Cortina Raffaello, 2008. Ponti fornisce la seguente definizione: "insieme delle tecniche utilizzate per l'investigazione criminale, quali molte nozioni di medicina legale e di antropologia forense, le indagini tossicologiche, la gastroscopia, la balistica giudiziaria, la grafologia e la comparazione calligrafica, l'analisi dei materiali biologici, delle tracce ematiche, dei gruppi sanguigni e del DNA (genetica forense.). Si tratta di tecniche di polizia scientifica che hanno come obiettivo la risoluzione di problemi di ordine investigativo, utili per la qualificazione del reato - per esempio lesioni o tentato omicidio - per la caratterizzazione delle circostanze, per l'identificazione del reo o della vittima".

⁴ Gulotta, G. *La vittima*. Milano, Giuffrè 1976. Gulotta fornisce la seguente definizione: "branca della criminologia che ha per oggetto lo studio della vittima del reato, della sua personalità, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, nelle sue relazioni con l'autore del reato, e del ruolo che essa assunto nella criminogenesi e nella criminodinamica".

1.2 Le principali teorie criminologiche e scuole di pensiero

Dal punto di vista storico, i primi albori della criminologia si hanno con l'affermarsi della cultura illuminista del Settecento, in particolare con l'intellettuale giurista italiano Cesare Beccaria, precursore della Scuola classica e autore del trattato "Dei delitti e delle pene" in cui criticava aspramente l'obsoleto sistema penale della monarchia assoluta improntato alla disumanità e alla ferocia delle pene.

La Scuola classica si fonda su una concezione metafisica del diritto⁵ e pone a fondamento del diritto penale il concetto di "libero arbitrio" ovvero la facoltà di autodeterminarsi ed orientare le proprie azioni secondo una scelta libera e incondizionata.

Secondo tale indirizzo, la pena, in quanto castigo per il male commesso, ha senso solo se l'uomo ha volontariamente e consapevolmente scelto di porsi in contrasto con l'ordinamento violando il comando penale pur avendo la possibilità di osservarlo.

In altri termini, il reato non è altro che una violazione cosciente e volontaria della norma giuridica e presuppone, da un lato, la necessità che l'autore sia in grado di comprendere il disvalore del fatto commesso percependo regolarmente la realtà esterna e le conseguenze delle proprie azioni, d'altro lato, la capacità di orientare liberamente i propri movimenti coerentemente alle proprie intenzioni.

Ne deriva che gli individui affetti da anomalie psichiche o comunque immaturi, non essendo in grado di discernere ciò che è bene da ciò che è male, saranno totalmente esenti da pena o meritevoli di una pena diminuita nel caso in cui la capacità di intendere e di volere sia solo grandemente scemata.

Successivamente, nell'Ottocento, lo studio del crimine assunse connotazioni più pratiche e venne in rilievo l'estrema importanza di comprendere la cd. eziologia del crimine, vale a dire la ricerca delle cause dello stesso.

A tal proposito, tre sono le macrocategorie che si contendono il terreno: teorie sociologiche, teorie biologiche, teorie psicologiche.

⁵ Secondo Carrara, uno dei massimi rappresentanti della Scuola classica, "il diritto è congenito all'uomo perché dato da Dio all'umanità fin dal primo momento della sua creazione".

- Le teorie sociologiche ricercano le cause del crimine all'interno della società, tralasciando completamente lo studio del singolo individuo.
- Le teorie biologiche ricercano le cause del crimine all'interno della persona-autore; dunque, cause endogene dovute a fattori di carattere biologico ed ereditario senza considerare fattori di carattere sociale.
- Le teorie psicologiche tentano, per converso, di individuare le cause del reato all'interno della psiche del soggetto autore del reato.

Trattasi di tre orientamenti che non hanno mai raggiunto, seppure in contrasto con gli intenti dei vari studiosi, una stabile coesione.

Più dettagliatamente, quanto alle teorie sociologiche, appare opportuno specificare che i primi studi di carattere sociologico del crimine si devono a due criminologi, vale a dire *Alphonse Quetelet*⁶ e *Andrè-Michel Guerry*⁷ i quali furono i primi a sistematizzare studi statistici in ambito criminologico. Il grande merito riconosciuto ai due autori è quello di essere riusciti ad applicare il metodo scientifico tipico delle scienze sociali ad una materia che, almeno fino a quel momento fa, aveva pochi legami con la scienza. Tale processo di scientificità della criminologia, seppur su tutt'altro versante, fu proseguito da Cesare Lombroso, padre fondatore dell'antropologia criminale, maestro indiscusso della Scuola positiva e studioso della cd. "personalità delinquenziale", sviluppatasi alla fine dell'Ottocento. Lo sviluppo della teoria sociologica, attraverso il fondamentale contributo di Lombroso, condusse all'origine delle teorie biologiche. Fermo sostenitore della teoria del "delinquente nato" o dell' "atavismo"⁸, riteneva che l'attitudine a delinquere fosse strettamente collegata a specifiche caratteristiche anatomiche del criminale che ne determinavano il comportamento socialmente deviante. Tale convinzione cominciò a farsi largo quando Lombroso, nel novembre

⁶ *Lambert Adolphe Jacques Quetelet* (Gand, 22 febbraio 1796 - Bruxelles, 17 febbraio 1874), astronomo e statistico belga noto, soprattutto, per l'elaborazione del concetto di uomo medio, è considerato come uno dei fondatori della criminologia e della medicina legale.

⁷ Insieme a *Adolphe Quetelet*, *Andrè-Michel Guerry* (Tours, 24 dicembre 1802 - Parigi, 9 aprile 1866), statistico e avvocato francese, è considerato il fondatore della statistica morale che ha portato allo sviluppo della criminologia, della sociologia e, in definitiva, delle scienze sociali moderne.

⁸ Il delinquente si distingueva dall'uomo normale per i tratti anatomici primitivi quali, ad esempio, grandi mandibole, canini forti, incisivi mediani molto sviluppati a discapito dei laterali, denti soprannumerari o in doppia fila, zigomi sporgenti, piedi prensili, naso schiacciato, ossa del cranio in soprannumero (come negli *Incas*, nei Peruviani e nei *Papua*) ed altre anomalie fisiche e scheletriche nonché caratteri funzionali diversi da quelli tipici dell'uomo evoluto.

del 1872, sottopose ad autopsia il cadavere di Giuseppe Villella, un brigante calabrese di settant'anni, ladro recidivo, che aveva già incontrato in carcere qualche anno prima. Dall'esame autoptico, lo studioso rilevò alcune anomalie nella struttura cranica evidenziando la fusione congenita della parte corrispondente dell'occipite con l'atlante insieme ad altre caratteristiche anomale quali la mancanza della cresta occipitale interna, la deformazione della cresta mediana e altre deformazioni delle ossa craniche. Nondimeno teorizzò, tra gli elementi scatenanti le azioni criminose, anche fattori legati al clima, alla razza, alla tipologia di alimentazione, a condizioni culturali ed economiche, alla presenza di eventuali tatuaggi e persino all'orientamento religioso, all'età e al sesso. Oggi, gli studi di Lombroso sono decisamente superati ma resta di essi la significativa innovazione dovuta alla concreta applicazione, per la prima volta, di un metodo scientifico allo studio del crimine.

Un'altra teoria di stampo biologico applicata allo studio del crimine è la teoria della criminalità istintiva secondo cui il comportamento animale avrebbe interamente radici istintive e sarebbe, pertanto, totalmente innato, geneticamente predeterminato e inspiegabile. Sostanzialmente, i sostenitori delle teorie biologiche ritengono che i caratteri psicofisici, anche ereditati, sarebbero una fondamentale *condicio sine qua non* del reato. Tuttavia, anche tale filone è da considerare, attualmente, superato non potendo sostenere il carattere ereditario di un delitto che, in realtà, dipende dal concorso di diversi fattori di natura culturale, ambientale, sociale ed educativa al cui stimolo il soggetto agente reagisce secondo la propria inclinazione.

Infine, con riferimento alle teorie psicologiche, viene esaltato il concetto di comportamento, cioè quel complesso coerente di atteggiamenti che ogni individuo assume in funzione delle sue intenzioni e degli stimoli che gli provengono dall'ambiente. A tal proposito, come è evidente dagli studi di *Katz*, assume un ruolo particolarmente rilevante il concetto di psiche come quella parte dell'antropologia che si occupa del comportamento umano.

In definitiva, queste sono le principali teorie che si sono succedute nel tempo e che, ancora oggi, si contendono la prerogativa di fornire la spiegazione del crimine.

Tuttavia, è evidente, che un singolo filone, di per sé considerato, non potrà mai essere da solo in grado di fornire risposte soddisfacenti in materia essendo indispensabile un approccio integrato e sinergico.

1.3 Correlazione tra criminologia e diritto penale

Non si può immaginare di comprendere il mondo concreto e dinamico del “reato-fenomeno” prescindendo da qualsiasi legame con lo studio del mondo astratto e statico del “reato-concetto” essendo indiscutibile l’esistenza di un ponte tra il diritto penale e la criminologia, ovverosia tra scienze criminalistiche rivolte allo studio delle norme giuridico-penali e scienze criminalistiche rivolte allo studio dei rei (come persone) e dei reati (come fenomeno).

Già Giuliano Vassalli - politico, giurista italiano e presidente della Corte costituzionale a cui si deve l’introduzione del Codice di procedura penale italiano del 1989, detto “Codice Vassalli” - nel 1959 sottolineava l’imprescindibile necessità degli studi criminologici per l’amministrazione della giustizia e per la stessa comprensione dei problemi del diritto penale⁹.

Sono vari i contributi che la criminologia ha potuto offrire al legislatore penale e, molti, si palesano all’interno delle norme penali. Si pensi, ad esempio, all’art. 416 bis c.p. che, nell’esplicazione del c.d. “metodo mafioso”¹⁰ evidenzia un profondo legame con l’approccio criminologico del fenomeno mafioso e del suo *modus operandi*.

Inoltre, l’impronta criminologica si palesa anche nella riforma del 2012 in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, che evidenzia l’importanza attribuita al “fenomeno criminologico” della corruzione.

La riforma, che ha introdotto un notevole inasprimento delle pene, altro non è che l’approdo giuridico della convinzione di dover superare gli schemi obsoleti delle precedenti formulazioni di cui agli artt. 317 ss. c.p. rendendo coerenti le norme incriminatrici alla metamorfosi e dinamicità del fenomeno corruttivo.

⁹ Vassalli G. *Scritti giuridici, vol. IV*. Milano, Giuffrè, 1997, p. 277. Vassalli specifica quanto segue: “ritenere che ci possa essere opposizione tra il diritto penale (scienza normativa legata ad una impostazione di valori) e la criminologia (scienza sperimentale legata ai fatti) è un errore del quale ci siamo di recente liberati”.

¹⁰ Il terzo comma dell’art. 416 bis c.p. recita: “l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

In tempi più recenti, si pensi alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale¹¹ che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, nella parte in cui in cui non prevede la parificazione *quoad poenam* delle droghe c.d. leggere alle droghe c.d. pesanti. D'altronde, sotto il profilo criminologico, non si può certamente equiparare il disvalore della condotta di chi spaccia droghe pesanti rispetto a chi cede droghe leggere.

L'inevitabile fusione tra criminologia e diritto penale si palesa anche nell'iter che il giudice percorre in fase interpretativa e applicativa del diritto al caso concreto. A tal proposito, sono vari gli istituti che entrano in gioco e che rappresentano simultaneamente, le fondamenta dello studio criminologico e i capisaldi del diritto penale. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'imputabilità, alla particolare tenuità del fatto, alla pericolosità sociale, all'abitudine, alla professionalità e alla tendenza a delinquere, alla commisurazione della pena e a molti altri concetti che potranno essere compresi solo interfacciandosi con i comportamenti umani e con il sapere criminologico.

Quelli sinora riportati sono solo alcuni degli esempi di una solida e progressiva interrelazione tra criminalità legale e criminalità naturale, indispensabile per contrastare efficacemente il crimine.

¹¹ La sentenza 32/2014 ha dichiarato l'incostituzionalità delle modifiche apportate nel 2006 con la legge Fini-Giovanardi con conseguente ritorno all'originaria normativa del 1990 che teneva conto della bipartizione sanzionatoria tra droghe leggere e droghe pesanti.

1.4 L'iter della ricerca criminologica

Per individuare la specie e la dimensione dei reati, vengono utilizzati una serie di metodi di ricerca che rivelano plasticamente l'approccio scientifico ed empirico della criminologia.

L'iter di acquisizione e valutazione dei dati attinenti ai fenomeni criminali si esplica in cinque fasi, ferma la possibilità di eventuali adattamenti resi necessari dalla peculiarità e complessità del caso:

- individuazione del tema di indagine;
- pianificazione della ricerca;
- raccolta dei dati;
- analisi ed elaborazione dei dati;
- verifica delle ipotesi formulate.

Tralasciando, per ragioni di sintesi, le altre fasi che non creano particolari problematiche, è necessario soffermarsi sulla raccolta dei dati che costituisce il momento più importante delle attività di ricerca.

Tale fase è diretta all'individuazione delle fonti delle informazioni da esaminare, delle modalità o delle procedure di rilevamento da adottare e, se necessario, di eventuali campioni da sottoporre ad analisi. In altri termini, la ricerca di informazioni si fonda sulle scelte e sull'impostazione professionale e culturale del criminologo che, tuttavia, non dovrà mai prescindere dal rispetto di rigidi criteri di ordine etico e deontologico tra i quali l'anonimato dei dati raccolti.

In ogni caso, in questa fase, i criminologi utilizzano un ampio ventaglio di metodi e tecniche per misurare specie e dimensione della criminalità.

In sintesi, è possibile distinguere tra ricerche empiriche basate su una raccolta dei dati attraverso strumenti di analisi e ricerche statistiche che rielaborano dati ufficiali preesistenti.

La prima tecnica di indagine, caratterizzata da un'acquisizione immediata di dati e informazioni, si avvale di modalità operative quali il colloquio, l'intervista, il questionario, le tecniche di laboratorio e l'osservazione diretta. La scelta di uno o di